

**INCARICO DI UN RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RDP) DELLA SOCIETÀ
TE.AM. TERAMO AMBIENTE S.P.A.
AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016
C.I.G. Z6631E6298**

TRA

Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A., con sede legale a Teramo, in Via Melchiorre Delfico, n. 73, Codice Fiscale e P. IVA n. 00914920673, in persona dell'Amministratore Delegato dott. Stefano Gavioli (nato a Venezia, il 04/01/1957), C.F. GVLSFN57A04L736E (di seguito, per brevità, anche solo "*Te.Am.*")

E

l'Avv. Luca Iadecola (nato a Cassino – FR, il 03/10/1977) residente a Teramo (TE), in Via O. Petrella, snc, Codice Fiscale DCLLCU77R03C034Z, p iva 01819860675 di seguito per brevità anche solo "*Professionista*")

PREMESSO CHE

- la *Te.Am.* ha inteso nominare il *Professionista* quale Responsabile per la protezione dei dati (RPD) per il periodo dal 25/05/2018 al 24/05/2020 (giusta con contratto prot 7796 del 24/05/2018) e dal 25/05/2020 al 24/05/2021 (giusto addendum contrattuale prot nr. 4923 del 18/05/2020);
- la *Te.Am.* ha necessità di procedere alla nomina del Responsabile per la protezione dei dati (RDP), di cui all'art. 37 del Regolamento dell'Unione Europea, n. 679 del 2016 per un anno solare (con possibilità di proroghe) a partire dal 25/05/2021 e intende dare continuità all'incarico svolto nominando il *Professionista*;
- il *Professionista* si impegna a presentare entro 15 giorni dalla stipula del presente incarico, idonea polizza assicurativa per la Responsabilità civile professionale DPO con massimale di € 1.000.000,00 (un milione/00);
- il *Professionista* dichiara di soddisfare tutti i requisiti applicabili come fissati nella Sezione 4 del RGPD e dei necessari requisiti di legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a del D.Lgs 50/2016;
- che risulta necessario procedere alla formalizzazione del rapporto tra la società e il professionista;

SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 VALENZA DELLE PREMESSE

Le premesse che precedono, unitamente ai documenti ivi citati anche se non materialmente allegati, costituiscono parte inscindibile e sostanziale del presente Incarico.

ART. 2 OGGETTO E SCOPO DEL CONTRATTO

La *Te.Am.* affida, secondo quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, al *Professionista*, che dichiara di accettarlo, l'incarico di Responsabile per la Protezione dei Dati (RDP), che comporta lo svolgimento di tutte le attività previste dal Regolamento Europeo 679/2016 ed almeno dei compiti stabiliti dall'art. 39 del medesimo Regolamento ovvero:

- informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
- sorvegliare l'osservanza del Regolamento UE, delle altre disposizioni dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare in materia di protezione dei dati personali, inclusi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale coinvolto nelle operazioni di trattamento.

- fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del Regolamento;
- cooperare con l'autorità di controllo e fungere da punto di contatto con la stessa per le questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

Nell'eseguire i propri compiti il Responsabile della Protezione dei Dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.

ART. 3 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Il *Professionista* incaricato svolgerà parte del proprio lavoro presso le sedi della Te.Am. S.p.a., previo accordo con gli uffici interessati e la restante parte in remoto, senza necessità di garantire la propria presenza in Te.am.

Nel caso di attività ispettive promosse dall'autorità di controllo/Garante, dovrà assicurare la propria presenza tempestiva presso la sede Te.am.le o comunque la reperibilità telefonica.

Al Professionista non potranno essere assegnate tutte quelle funzioni e quei compiti che, in base al Regolamento, competono al Titolare e al Responsabile del Trattamento. L'attività svolta del medesimo sarà di mera vigilanza, consultazione ed informazione. Il Professionista aiuterà il titolare del trattamento a strutturare il Registro dei Trattamenti ma non a compilarlo, lo supporterà nella scelta dei modelli di analisi dei rischi da adottare, potrà fornire consigli sull'opportunità di procedere alla Valutazione d'impatto del trattamento e sulla metodologia da adottare per condurla ma non realizzarla direttamente, salvo che non si tratti di attività di audit necessarie al DPO stesso a valutare la correttezza delle procedure poste in essere dal titolare, al fine di redigere le relazioni periodiche che hanno lo scopo di aiutare l'organizzazione del titolare ad adeguarsi e migliorarsi

La Te.Am. S.p.A si impegna a:

- a) mettere a disposizione del Professionista le necessarie dotazioni logistiche e di risorse umane al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;
- b) Per la gestione del *Contratto* e delle eventuali problematiche che dovessero emergere nell'esecuzione dello stesso, nonché al fine di gestire i rapporti amministrativi la *Te.Am.* ha nominato quale *Direttore dell'esecuzione del Contratto* la dott.ssa Monica Simoneschi, telefono 0861/43961, fax 0861/211346, e-mail info@teramoambiente.it, pec teramoambiente@postcert.it.

In considerazione del ruolo affidato al *Direttore dell'esecuzione del Contratto* in ordine alla gestione del *Contratto*, la *Te.Am.* dà atto che il proprio nominato è munito dei necessari poteri.

- c) non rimuovere o penalizzare il *Professionista* in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni prima della scadenza del contratto;
- d) garantire che il *Professionista* eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;

ART. 4 DURATA

L'incarico avrà durata di 1 (anno) a far data dalla sottoscrizione del contratto, prorogabile eventualmente di ulteriori 12 mesi, per un massimo di (due) volte, su richiesta espressa della Te.Am.;

Oggetto dell'incarico al professionista è un'obbligazione di mezzi e non di risultato. Allo scopo di preservare l'indipendenza del Professionista, la Te.Am. potrà recedere dal contratto prima della naturale scadenza solo nell'ipotesi di accertato dolo o colpa grave del Professionista e in violazione degli artt. 7, 8 e 9 del presente contratto. In tal caso sarà dovuto il compenso maturato sino a tale data per l'incarico svolto, senza il riconoscimento di alcuna ulteriore indennità, indennizzo e/o risarcimento.

ART. 5 COMPENSI PROFESSIONALI

Per l'incarico di Responsabile per la Protezione dei Dati (RDP), *Te.Am.* riconoscerà al *Professionista* il compenso di € 13.000 annue (oltre oneri di legge) che saranno liquidate in rate trimestrali di eguale importo, a seguito presentazione di apposita relazione che illustri le attività svolte.

I corrispettivi di cui al presente comma sono stati determinati dal *Professionista* in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio e sono pertanto da intendersi fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi impreveduto o eventualità sopraggiunta. I predetti corrispettivi sono, in ogni caso, comprensivi di qualsivoglia ulteriore prestazione connessa all'esecuzione del *Contratto*.

Tutti gli oneri derivanti dagli obblighi assunti dal *Professionista* con il *Contratto* e dall'osservanza di leggi e regolamenti, sono da intendersi compresi nei corrispettivi allo stesso dovuti ai sensi del presente articolo.

Il *Professionista*, pertanto, rinuncia espressamente, sin d'ora, a vantare qualsivoglia diritto ad altri compensi, ovvero di chiedere la risoluzione del *Contratto* per eccessiva onerosità sopravvenuta o la revisione dei prezzi offerti.

ART. 6 MODALITA' DI PAGAMENTO

Si concorda che il pagamento dei compensi così come pattuiti all'art. 5, verranno corrisposti dietro presentazione di regolari fatture trimestrali. Le fatture dovranno essere intestate alla Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A.. I pagamenti saranno effettuati a 90 giorni DFFM.

ART. 7 RISERVATEZZA

Ogni informazione relativa all'*Incarico* e/o a qualunque titolo acquisita dal *Professionista*, in occasione ovvero all'esecuzione dell'*Incarico*, è da considerarsi riservata.

Il *Professionista* assume l'obbligo di mantenere riservati i suddetti dati e/o informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione dell'*Incarico*. L'obbligo di riservatezza comprende il divieto di divulgare, in alcun modo e in qualsiasi forma, i suddetti dati e/o informazioni e di farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'*Incarico*.

Resta inteso che l'obbligo di riservatezza non sussiste per i dati e/o informazioni:

che siano di pubblico dominio, purché ciò non avvenga a seguito di violazione degli obblighi di riservatezza previsti dal presente articolo ovvero a seguito di violazione di quanto previsto dal successivo articolo 11;

la cui divulgazione, da parte del *Professionista*, sia stata preventivamente autorizzata per iscritto da *Te.Am.*

Il *Professionista* è responsabile, anche per conto di eventuali collaboratori impiegati nell'esecuzione dell'*Incarico*, compresi, dell'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti.

Tale obbligo di riservatezza permarrà anche successivamente alla scadenza dell'*Incarico* o in qualsiasi altra ipotesi di cessazione della sua validità, sino a quando i suddetti dati e informazioni non divengano di pubblico dominio, per fatto di terzi.

In caso d'inosservanza degli obblighi di riservatezza, *Te.Am.* avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto l'*Incarico*, fermo restando che il *Professionista* sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a *Te.Am.*

ART. 8 RESPONSABILITA' CIVILE

Il *Professionista* potrà essere chiamato in garanzia solo ed esclusivamente per responsabilità professionale grave ed accertata in esecuzione dell'*Incarico*, a titolo di risarcimento di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, derivanti dall'attività professionale di Responsabile Protezione dei Dati (Data Protection Officer) previsto dal Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679.

A fronte di tale obbligo, il *Professionista* dichiara di stipulare entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, idonea polizza assicurativa per la Responsabilità civile professionale DPO con massimale di € 1.000.000,00 (un milione/00).

La responsabilità civile del professionista è comunque convenzionalmente limitata dalle parti al massimale di polizza indicato.

ART. 9 RISOLUZIONE DELL'INCARICO

Senza pregiudizio di ogni altro maggior diritto che possa competere alla *Te.Am.*, anche per risarcimento danni, si avrà risoluzione immediata della *Incarico* per colpa del *Professionista* in caso di:

1. Gravi irregolarità o deficienze riscontrate nello svolgimento dei compiti oggetto del presente *Incarico* che abbiano arrecato o possano arrecare danni alla *Te.Am.*, qualora, seppur portate a conoscenza del *Professionista* non siano state dal medesimo eliminate;
2. Condanna per inosservanza degli obblighi di legge;
3. Ferme le ulteriori cause di risoluzione previste nel Contratto, si conviene che *Te.Am.* avrà la facoltà di risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti previsti per l'affidamento del Servizio;

ART. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali di ciascuna delle *Parti* saranno trattati dall'altra *Parte* ai soli fini dell'esecuzione dell'*Incarico*, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento dell'Unione Europea, n. 679 del 2016.

Qualora nel periodo di efficacia dell'*Incarico* si rendesse necessario procedere ad un trattamento dei suddetti dati personali per finalità diverse, la *Parte* che avrà tale esigenza ne dovrà richiedere la preventiva autorizzazione all'altra *Parte*.

Resta inteso che ciascuna *Parte* potrà esercitare nei confronti dell'altra *Parte* i diritti di cui al Regolamento dell'Unione Europea, n. 679 del 2016.

ART. 11 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il *Professionista* si impegna, per sé e anche per i propri collaboratori di cui si avvale per l'erogazione del Servizio a favore della *Te.Am.*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del codice civile, a non commettere azioni o omissioni che possano comportare la commissione anche di uno solo degli illeciti rilevanti ai sensi del Decreto 231/2001 ed alla Legge 190/2012, a rispettare tutte le normative di legge applicabili e vigenti nello svolgimento della propria attività (ivi comprese, a titolo esemplificativo, anche quelle in materia di regolamentazione del commercio, societaria, utilizzo dei dati informativi, norme ambientali, norme in materia di sicurezza del lavoro, e in materia di riciclaggio, rapporti con la Pubblica Amministrazione ecc.), nonché a rispettare i precetti di cui al medesimo Decreto 231/2001 ed alla Legge 190/2012 e alle sue eventuali successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo adottato dalla *Te.Am.* ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e della Legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché a rispettare tutti gli altri precetti del medesimo Modello, di cui il *Professionista* dichiara di avere preso visione con la sottoscrizione della presente scrittura. In caso di inadempimento/inosservanza da parte

del *Professionista* rispetto a quanto previsto nel presente articolo, la *Te.Am.* potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e del successivo art. 16, il presente Contratto. Resta ferma l'esclusiva responsabilità a tutti gli effetti penali e civili, del *Professionista* in relazione a tale inadempimento/inosservanza.

ART. 12 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione al presente contratto, è competente il Foro di Teramo.

Teramo lì 28/05/2021

TE.AM. TERAMO AMBIENTE S.P.A.
L'Amministratore Delegato



IL PROFESSIONISTA
avv. Luca Iadecola

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 cod. civ., il *Professionista* dichiara di approvare specificamente gli articoli qui di seguito indicati, dopo aver attentamente letto e ponderato quanto ivi previsto:

Articolo 2 (Oggetto e scopo del contratto); Articolo 3 (Modalità di svolgimento dell'incarico); Articolo 4 (Durata); Articolo 5 (Compensi professionali); Articolo 6 (Modalità di pagamento); Articolo 7 (Riservatezza); Articolo 8 (Responsabilità civile); Articolo 9 (Risoluzione dell'incarico); Articolo 10 (Trattamento dei dati personali); Articolo 11 (Clausola di salvaguardia); Articolo 12 (Foro competente).

avv. Luca Iadecola